



10823 14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILIGiurisdizione
e fallimento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORGIO SANTACROCE - Primo Presidente -

R.G.N. 15246/2013

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente Sezione -

Cron. 10823

Dott. RENATO RORDORF - Rel. Pres. Sezione -

Rep. C.F.

Ud. 29/04/2014

Dott. CARLO PICCININNI - Presidente -

CC

Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15246-2013 proposto da:

LEONMOBILI S.R.L., in persona dell'amministratore unico
pro-tempore, elettivamente domiciliata in

2014

depositata;

, per delega a margine della memoria

- **ricorrente** -[
e

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO LEONMOBILI S.R.L., in persona del Curatore fallimentare pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO GIORGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LA BATTAGLIA ANTONIO, per delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME GMBH, DITTA GRAFICHE RICCIARELLI DI RICCIARELLI BERNARDINO, FIDA S.R.L., I.C.O. S.R.L., ELICA S.P.A., DEUTSCHE BANK S.P.A., ARTURO SALICE S.P.A.;


- **intimati** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 668/2012 del TRIBUNALE di BARI;

udito l'avvocato Stelio MANGIAMELI per delega dell'avvocato Giuseppe Ciccopiedi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2014 dal Presidente dott. RENATO RORDORF;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge.


Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be a stylized 'M' or similar character.

Premesso, **in fatto**, che:


- a partire dal 19 novembre 2012 sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale di Bari plurimi ricorsi per la dichiarazione di fallimento della società Leonmobili s.r.l.;
- la società Leonmobili si è difesa eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, giacché sin dal 18 luglio 2012 l'assemblea dei soci aveva deliberato il trasferimento della sede sociale in Bulgaria ed a tale delibera aveva fatto seguito, il 12 settembre 2012, la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano e la contemporanea iscrizione in quello bulgaro;
- in pendenza del procedimento prefallimentare, nel corso del quale è stata acquisita dal tribunale una relazione della Guardia di finanza sull'effettiva ubicazione del principale centro degli interessi della società debitrice, quest'ultima, con ricorso notificato il 7 giugno 2013, ha chiesto alle sezioni unite di questa corte il regolamento di giurisdizione a norma dell'art. 41 c.p.c.;
- nessuna difesa è stata svolta in questa sede dai creditori che avevano presentato istanza di fallimento;
- il 21 febbraio 2014 è stato però depositato nella cancelleria di questa corte un controricorso da parte del curatore del fallimento della Leonmobili, nel frattempo dichiarato dal Tribunale di Bari con sentenza del 17 giugno 2013;
- il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano.
- la società ricorrente ha replicato con memoria.

Considerato, **in diritto**, che:

- l'intervenuta dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Bari non rende inammissibile (né improcedibile) il ricorso per regolamento, già in precedenza proposto;
- a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 905/1999, infatti, la giurisprudenza di questa corte è costantemente orientata a ritenere che la sentenza emessa dal giudice di merito dopo la proposizione di un ricorso per regolamento di giurisdizione deve considerarsi a cognizione sommaria e che, anche se passata in giudicato (ciò che, nella specie, non risulta neppure se sia o meno avvenuto), essa resta condizionata al


Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M' with a long horizontal stroke extending to the left, and the initials 'el' are written above it.

- riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di cassazione investita del regolamento (in questo senso si vedano, tra le altre, sez. un. nn. 14070/2003, 5463/2004, 10703/2005, 4508/2006 e 10531/2011);
- è bensì vero che vi sono state anche talune situazioni nelle quali il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato invece dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, proprio in quanto, nelle more, il giudice di merito aveva pronunciato sentenza di primo grado (sez. un n. 6057/2009, richiamata poi da sez. un. n. 10061/2013), ma si è trattato di pronunce isolate, condizionate dalla peculiarità delle relative fattispecie, nelle cui motivazioni non si rinvencono argomenti volti a confutare l'orientamento prevalente - che risulta invece approfonditamente e persuasivamente motivato dalla citata sentenza n. 905/1999 - in forza del quale, proprio per il carattere necessariamente condizionato che, in punto di giurisdizione, riveste la pronuncia di merito emessa in pendenza del regolamento, deve escludersi che essa valga a far venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare il regolamento in precedenza proposto;
 - da siffatto indirizzo non v'è quindi ragione di discostarsi nel presente caso;
 - l'ammissibilità del ricorso per regolamento è stata messa in dubbio dalla curatela controricorrente per una diversa ragione: perché esso risulta proposto dalla società Leonmobili in persona di un amministratore unico - la sig.ra Iva Markovska - che tale in effetti non sarebbe, avendo il precedente amministratore indicato al curatore del fallimento un'altra persona come titolare della carica di legale rappresentante della società al tempo della presentazione del ricorso;
 - il collegio non può esimersi dall'esaminare siffatta eccezione, nonostante quanto si dovrà poi osservare in ordine all'inammissibilità del controricorso, trattandosi di questione comunque rilevabile d'ufficio, ma essa è priva di fondamento;
 - nulla consente, infatti, di dare prevalenza alle suaccennate dichiarazioni del precedente amministratore rispetto alla certificazione camerale bulgara prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente, che indica proprio la sig.ra Markovska quale attuale amministratore unico della




Leonmobili, né comunque l'eventuale errata indicazione, nell'intestazione del ricorso, del nome del legale rappresentante sarebbe in concreto rilevante, dal momento che l'identità della società ricorrente non è dubbia e che il mandato speciale al difensore, che ha sottoscritto il ricorso per conto di detta società, proviene da un ulteriore soggetto, la sig.ra Maria Luisa Monno, la quale ha agito in forza di una procura generale, ritualmente prodotta, di cui non è contestata né la validità né l'idoneità allo scopo;

- sempre in via preliminare deve invece rilevarsi che è il controricorso a risultare inammissibile, perché a proporlo è un soggetto, il curatore del fallimento, che non era parte (né evidentemente avrebbe potuto esserlo) nel procedimento per dichiarazione di fallimento, svoltosi dinanzi al tribunale, in pendenza del quale è stato richiesto il regolamento di giurisdizione;
- ove poi si volesse ipotizzare che il curatore fallimentare deriva la propria legittimazione a partecipare al procedimento per regolamento di giurisdizione dalla sua funzione di rappresentante degli interessi dei creditori, e quindi anche di quelli che erano stati parte del procedimento prefallimentare instaurato dinanzi al tribunale, non potrebbe farsi a meno di notare che nessuno di questi ultimi, pur essendo stato loro notificato il ricorso per regolamento di giurisdizione, ha depositato un controricorso, onde quello poi proveniente dal curatore, a dichiarazione di fallimento ormai avvenuta, si rivela evidentemente tardivo rispetto al termine prescritto dall'art. 370 c.p.c.;
- quanto al merito del ricorso per regolamento proposto dalla Leonmobili, va ricordato che detta società, come s'è già accennato, nega la giurisdizione italiana in considerazione del fatto che, in epoca (sia pur di poco) precedente alla presentazione delle istanze di fallimento nei suoi confronti, essa aveva formalmente deliberato il trasferimento della propria sede in altro Stato dell'Unione europea, la Bulgaria, e che di tale trasferimento era stata data la dovuta pubblicità nel registro delle imprese di entrambi i paesi interessati;
- viene perciò invocata la disposizione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento Ce 29 maggio 2000 n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, secondo cui competenti ad aprire una di tali procedure sono i




- giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi, per le società e le persone giuridiche, che detto centro coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria;
- contrariamente a quanto sembra adombrato in alcuni passaggi del ricorso, la suddetta presunzione non ha però carattere assoluto, come inequivocabilmente si desume dal chiaro testo della norma, che ammette la possibilità di fornire prova contraria alla coincidenza tra sede statutaria e sede effettiva (il centro degli interessi principali del debitore) della persona giuridica (cfr. anche tra le altre, in tal senso, sez. un. n. 9414/2013);
 - ben consolidata è in proposito anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale ancora da ultimo ha ribadito che, qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta dalla citata disposizione del regolamento non è superabile, mentre se il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro (Corte giustizia Unione europea 20 ottobre 2011, n. 396/09);
 - la stessa ora citata giurisprudenza europea chiarisce che la presunzione relativa di corrispondenza tra sede statutaria e centro degli interessi principali della società non cessa in via di principio di operare neppure nel caso, come quello in esame, in cui il trasferimento di sede sia intervenuto nell'anno anteriore alla presentazione dell'istanza di fallimento;
 - quest'ultima affermazione non contrasta con il disposto dell'art. 9, secondo comma, l. fall., il quale si riferisce unicamente al regime della




competenza interna e non è destinato a regolare il riparto di giurisdizione tra giudici di Stati diversi, tanto meno nell'ambito dell'Unione europea, come si ricava anche dagli ultimi due commi del medesimo articolo (quelli sì riferiti alla giurisdizione): l'uno volto a fare espressamente salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione, e l'altro a rendere irrilevante il trasferimento della sede sociale della debitrice se intervenuto (non già nell'anno anteriore, bensì) dopo la presentazione di istanze di fallimento;

- la circostanza che il trasferimento della sede in altro Stato membro dell'Unione abbia preceduto di meno d'un anno la presentazione dell'istanza di fallimento, se di per sé sola non è idonea a disattivare la presunzione sopra richiamata, può però eventualmente giocare un ruolo nella misura in cui, valutata insieme ad altre significative risultanze istruttorie idonee a persuadere del carattere strumentale del trasferimento della sede della società debitrice all'estero, essa possa ragionevolmente fornire una conferma della valenza meramente fittizia di detto trasferimento, onde trarne la prova che il centro effettivo degli interessi principali della società debitrice non si è mai in realtà radicato all'estero nel luogo formalmente indicato come sede statutaria della società;
- questa corte ha infatti già puntualizzato che, nell'ipotesi in cui anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, benché non gravi sulla società nei cui confronti sia stata presentata l'istanza di fallimento la dimostrazione che il centro effettivo dei propri interessi coincide con la nuova ubicazione della sua sede legale, è comunque consentito al giudice, ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. – applicabile al procedimento prefallimentare – al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede effettiva e sede legale della società stessa, di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo, ivi compresa la mancanza, da parte del legale rappresentante, di una qualsiasi indicazione, pure agevole da fornirsi, da cui ricavare un qualche collegamento dell'attività e dell'amministrazione della società con il luogo in cui è stata trasferita la sede legale di quest'ultima anteriormente alla notificazione del ricorso per fallimento (sez. un. n. 5945/2013);



- nel caso in esame l'applicazione di tali principi porta a concludere che la più volte evocata presunzione di corrispondenza tra la sede statutaria dell'impresa e l'ubicazione del centro degli interessi principali della società debitrice può dirsi superata, non essendosi mai effettivamente radicato in Bulgaria il centro degli interessi principali della Leonmobili;
- decisiva, a tal riguardo, è non tanto la perdurante nazionalità italiana dei componenti la compagine sociale quanto soprattutto la circostanza (risultante dalla relazione della Guardia di finanza, nonché da atti prodotti dalla stessa ricorrente) che, dopo il formale trasferimento in Bulgaria della sede della società, sia stata rilasciata alla già menzionata sig.ra Monno, cittadina italiana da sempre residente in Italia (avente legami personali con la famiglia Leone, cui fa capo la Leonmobili, e rapporti societari con altra società avente sede in Bari nei medesimi locali ove era ubicata la stessa Leonmobili), una procura generale ad operare in nome e per conto della Leonmobili con un raggio d'azione e con poteri così ampi da consentire a detta sig.ra Monno di comportarsi di fatto come il vero e proprio gestore dell'impresa;
- l'affermazione di parte ricorrente, la quale tende a sminuire la valenza significativa di tale procura, giustificandola con la necessità di lasciare comunque sul suolo italiano un rappresentante in grado di ultimare la liquidazione delle pendenze della società in Italia, è smentita dal tenore della procura stessa, che ha portata generale ed attribuisce alla sig.ra Monno poteri di rappresentare la società *"sia nel paese che all'estero, in relazione all'amministrazione e la gestione della società"*;
- va anche considerata la vendita dei beni immobili della società, per un prezzo assai inferiore al valore iscritto in bilancio, in favore di altra società amministrata dall'ex legale rappresentante di una socia della stessa Leonmobili, e l'assenza di qualsiasi atto da cui possa desumersi l'avvenuto trasferimento all'estero degli impianti e dei macchinari mediante i quali la società svolgeva in ambito nazionale la propria attività caratteristica;
- in Bulgaria è unicamente documentato il compimento formale da parte della Leonmobili di attività prodromiche all'eventuale esercizio d'impresa, ed in particolare la locazione di un immobile di dimensioni relativamente modeste e delle attrezzature ivi esistenti, ma non è stata fornita alcuna



- evidenza – come pure sarebbe stato assai agevole fare, mediante la produzione di contratti, fatture e simili – dello svolgimento di una qualsivoglia attività industriale o commerciale coerente con il dichiarato oggetto sociale;
- dall'insieme di tali circostanze è ragionevole trarre la conclusione che, se per un verso l'incombente stato di crisi può avere indotto la Leonmobili a cessare la sua attività imprenditoriale (o eventualmente a far sì che essa sia proseguita da soggetti societari diversi) ponendo in essere operazioni sostanzialmente liquidatorie della propria azienda in Italia, nessun reale spostamento dell'attività aziendale in Bulgaria è avvenuto, onde il formale trasferimento in quello Stato della sede sociale presenta carattere meramente fittizio (presumibilmente strumentale ad evitare o ritardare la dichiarazione di fallimento in Italia) senza che vi corrisponda l'effettivo radicamento in Bulgaria del centro principale degli interessi della società;
 - le circostanze dianzi sottolineate appaiono idonee a consentire il superamento della più volte richiamata presunzione di corrispondenza tra sede statutaria e sede effettiva della società debitrice, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento Ce 29 maggio 2000 n. 1346/2000, trattandosi di circostanze esteriori agevolmente percepibili da qualsiasi terzo, e perciò anche dai creditori, ed avendo già la Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarito che, in simili situazioni, occorre privilegiare il luogo dell'ultimo centro degli interessi principali esistente al momento della cessazione di ogni attività dell'impresa (Corte di Giustizia 20 ottobre 2011, n. 396/09, cit.);
 - in conclusione, deve dunque affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, ma non v'è da provvedere sulle spese del regolamento, attesa la già rilevata inammissibilità del controricorso.

P.q.m.

La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che compete al giudice italiano la giurisdizione in ordine al procedimento per dichiarazione di fallimento della società Leonmobili s.r.l..

Così deciso, in Roma, il 29 aprile 2014.

Il presidente

(Giorgio Santacroce)

9

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
0991.
29 MAG 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI